



Delibera della Giunta Regionale n. 174 del 03/06/2014

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

ATTUAZIONE ART. 11 COMMA 8 -BIS DEL D.L. 8 APRILE 2013, N. 35, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. l'art. 29 della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1, stabiliva che “ *nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l'avvocatura regionale è abilitata a svolgere attività di consulenza attraverso l'espressione di pareri e patrocinare in giudizio gli enti strumentali della Regione e le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione. Per i fini di cui al comma 1 le singole società e gli enti strumentali sottoscrivono con la Giunta regionale una convenzione che regola le modalità attraverso cui può essere richiesta l'attività dell'avvocatura regionale che quantifica gli oneri a carico delle società e degli enti strumentali*”;
- b. con deliberazione n. 603/99, in attuazione della suddetta disposizione, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione atto a regolamentare il rapporto contrattuale tra l'Avvocatura regionale e gli enti strumentali e le società regionali nonché a quantificare i conseguenziali oneri economici gravanti sugli enti medesimi, delegando, a tal fine, il Coordinatore dell'Area Avvocatura alla stipula delle singole convenzioni;
- c. il Tar Campania, adito per l'annullamento della suddetta deliberazione e delle convenzioni stipulate, con ordinanza del 12 luglio 2011, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. n.1/1009 sollevata nell'ambito del medesimo giudizio, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale;
- d. con sentenza n. 91/2013 la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art.29, commi 1 e 2, della L.R.C. 19 gennaio 2009, n. 1, atteso che la normativa regionale censurata si poneva in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, statuendo che la disciplina delle professioni “*è riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato*”;

RILEVATO CHE l'art. 11, comma 8-bis, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che « *Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime*»;

RITENUTO necessario

- a. dare attuazione agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti a livello statale, prevedendo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e efficienza dell'attività dell'amministrazione regionale, che per quanto gli stessi non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale si avvalgano del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, mentre gli organismi di diritto privato a totale capitale regionale-quali, a titolo meramente esemplificativo società, fondazioni e associazioni di diritto privato - hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale;
- b. di demandare all'Avvocato capo dell'Avvocatura regionale la definizione di direttive concernenti le modalità di esercizio dell'attività di patrocinio e di consulenza per i suindicati soggetti;
- c. infine, di prevedere un monitoraggio ed una verifica semestrale sull'andamento dell'attività consultiva e di patrocinio legale, effettuata sulla base di una relazione dell'Avvocato Capo dell'avvocatura regionale inviata al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Gabinetto;

RILEVATO, inoltre, che

- a. nell'ambito della vigente legislazione è prevista la possibilità, anche per i soggetti indicati dalla citata

legge 64/2013, di poter richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

- b. appare opportuno, a tal fine, prevedere, per ottimizzare e potenziare l'attività di difesa giudiziale e stragiudiziale dei soggetti indicati dalla citata legge 64/2013, l'attivazione di un Tavolo tecnico permanente tra l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura Regionale, per il coordinamento delle attività defensionali nelle materie di interesse comune ovvero delle eventuali richieste di patrocinio ai sensi della legislazione vigente, demandando ad una successiva convenzione la disciplina delle relative modalità, anche logistiche e strumentali, di collaborazione.

VISTI

- l'art. 51 dello Statuto;
- l' art. 11, comma 8-bis, della L.6 giugno 2013, n. 64

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Alla stregua dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di dare attuazione all'art. 11, comma 8-bis del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, in conformità agli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti a livello statale ed ai fini del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e efficienza dell'attività dell'amministrazione regionale, assicurando l'attività di patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, ai sensi della legge predetta, per gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regione, per quanto gli stessi non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, e salva la possibilità di richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della legislazione vigente; mentre gli organismi di diritto privato a totale capitale regionale- quali, a titolo meramente esemplificativo, società, fondazioni e associazioni di diritto privato - hanno la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del patrocinio e difesa in giudizio dell'Avvocatura regionale, sempre per quanto gli stessi non riescano a patrocinare con gli uffici legali interni, ove esistenti, e salva la possibilità di richiedere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi della legislazione vigente;
2. di stabilire, conseguentemente, che gli enti dipendenti, le agenzie regionali e gli organismi di diritto pubblico istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regione, nei termini ivi precisati, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, si avvalgano dell'assistenza legale e dell'attività consultiva dell'Avvocatura regionale, demandando all'Avvocato capo dell'Avvocatura regionale la definizione di direttive concernenti le modalità di esercizio dell'attività di patrocinio e di consulenza;
3. di subordinare a verifica trimestrale, effettuata sulla base di una relazione dell'Avvocato Capo dell'Avvocatura regionale inviata al Presidente della Giunta regionale per il tramite del Gabinetto, l'andamento dell'attività consultiva e di patrocinio legale.
4. di prevedere, al fine di ottimizzare e potenziare l'attività di difesa giudiziale e stragiudiziale dei soggetti individuati al punto1, l'attivazione di un Tavolo tecnico permanente tra l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura Regionale, per il coordinamento delle attività defensionali nelle materie di interesse comune ovvero delle eventuali richieste di patrocinio ai sensi della legislazione vigente, demandando ad una successiva convenzione la disciplina delle relative modalità, anche logistiche e strumentali, di collaborazione.
5. di trasmettere la presente deliberazione al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, all'Avvocatura regionale e al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico, all'Avvocatura dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione nel BURC.